

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. IV
N. 107

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

CONTRO I DEPUTATI

CICCIOMESSERE, PANNELLA e TEODORI

PER CONCORSO - AI SENSI DELL'ARTICOLO 110 DEL CODICE PENALE - NEI REATI DI CUI
AGLI ARTICOLI 595 E 596-BIS DEL CODICE PENALE (DIFFAMAZIONE A MEZZO DELLA
STAMPA) ED ALL'ARTICOLO 368 DEL CODICE PENALE (CALUNNIA)

TRASMESSA DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(MARTINAZZOLI)

il 20 maggio 1984

*All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati*

Roma

Roma, 12 maggio 1984.

Il procuratore generale presso la corte d'appello di Roma mi ha inviato l'allegata richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti degli onorevoli Teodori Massimo, CiccioMessere Roberto e Pannella Giacinto, per la trasmissione alla Camera dei deputati.

Provvedo, pertanto, a trasmettere tale richiesta con gli atti del procedimento (fascicolo n. 1021/84 C della procura di Roma).

Il Ministro:
MARTINAZZOLI

*All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati*

Roma

Roma, 3 maggio 1984.

Con atto presentato presso la procura della Repubblica di Roma il 14 gennaio 1984, l'onorevole Flaminio Piccoli ha sporto denuncia-querela contro gli onorevoli Teodori, CiccioMessere e Pannella, lamentando di essere stato fatto oggetto di accuse diffamatorie e calunniöse. Nell'atto in parola infatti si afferma che i suddetti deputati del partito radicale, nel corso di una conferenza-stampa tenuta il giorno 11 gennaio 1984, hanno annunciato di aver denunciato l'onorevole Piccoli all'autorità giudiziaria quale facente « parte dell'associazione a delinquere Pazienza », così come

indicato da un ciclostilato distribuito in quella occasione ai giornalisti intervenuti.

L'onorevole Piccoli fra l'altro riferisce che, a detta dei promotori della conferenza-stampa, l'organizzazione a delinquere di stampo mafioso facente capo al Pazienza ha potuto svolgere le sue attività criminose tentate o portate a compimento a livello nazionale e internazionale solo in considerazione del ruolo da lui svolto sia per quanto riguarda il formarsi del gruppo di potere Pazienza con la sua attività criminosa sia in relazione al compimento di specifici reati in episodi determinati.

La denuncia degli onorevoli Teodori, Cicciomessere e Pannella è pervenuta a questo ufficio in data 12 gennaio 1984.

In conclusione, l'onorevole Piccoli, cosciente di essere vittima di espressioni gravemente lesive della sua onorabilità e decoro, nonché di consapevoli e ingiuste accuse portate alla cognizione dell'autorità giudiziaria, ha chiesto la punizione penale dei responsabili.

Per completezza di informazione si comunica che il procedimento relativo alla suddetta denuncia sporta contro l'onorevole Piccoli, dopo le indagini preliminari consentite dagli articoli 232 e 234 del codice di procedura penale, è stato trasmesso in data 27 marzo 1984 al giudice istruttore di Roma con richiesta di decreto di archiviazione.

Poiché il giudizio direttissimo previsto per i reati di diffamazione a mezzo della stampa atrae, per costante giurisprudenza della Suprema corte, anche la cognizione dei reati perseguibili con il rito ordinario, come nella specie il reato di calunnia, non resta a questo ufficio che richiedere l'autorizzazione a procedere a carico degli onorevoli Massimo Teodori, Roberto Cicciomessere e Giacinto Pannella per quei reati lamentati dall'onorevole Flaminio Piccoli.

Il procuratore generale della Repubblica:

FRAZ SESTI